Allegato "B" al n. 7.662/2.569 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile la LIFC - Lombardia ODV denominata **"LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LOMBARDIA – ODV"**, in breve **"LIFC Lombardia - ODV"** (di seguito anche **"LIFC Lombardia - ODV"** o la "**Associazione**").

2. La LIFC Lombardia – ODV si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. La LIFC Lombardia - ODV adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. Essa aderisce a Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui esprime il livello regionale della Lombardia, e ne recepisce le norme dello Statuto Nazionale, relativamente ai titoli I articolo 3 (oggetto sociale), II (soci), III, IV (limitatamente al Capo VI), V, VI.

5. L'Associazione, pur facendo parte della *"Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV"* conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale come indicato anche nello Statuto della *"Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV"*.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. La LIFC Lombardia – ODV ha sede in Milano, via Manfredo Fanti n. 6.

2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nella medesima città con una delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa applicabile, essendo il medesimo Consiglio Direttivo investito dei poteri per effettuare ogni comunicazione e formalità (anche) pubblicitaria e deposito a ciò conseguente.

3. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

4. La durata della Associazione è illimitata.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La LIFC Lombardia – ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la LIFC Lombardia – ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volonta-

riato degli Associati, in favore prevalentemente di terzi:
a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
In particolare, LIFC Lombardia - ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per le finalità previste nella L. 548/93 *"Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica"* e pertanto intende:
a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
b. promuovere l'assistenza alle persone affette da fibrosi cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da fibrosi cistica;
d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della fibrosi cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in materia di fibrosi cistica;
g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per oggetto attività coerenti con quelle del presente Statuto;
i. stabilire rapporti di cooperazione con altre associazioni, organiz-

zazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;

j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato;

k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;

l. sostenere e favorire la ricerca scientifica, in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC ODV;

m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;

n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune, oltre che individuale, e far conoscere la fibrosi cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;

o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da fibrosi cistica;

p. svolgere, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

La LIFC Lombardia – ODV può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.

La LIFC Lombardia – ODV può esercitare, anche, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La LIFC Lombardia – ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto.

La LIFC Lombardia – ODV può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 del D.Lgs. n.

117/2017.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

1. La LIFC Lombardia – ODV opera nella regione Lombardia. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.

2. La LIFC Lombardia – ODV opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti eventualmente approvati e alle delibere della LIFC Lombardia – ODV, e delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC ODV.

3. L'Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, normalmente provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.

4. La LIFC Lombardia – ODV indirizza e coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.

5. La LIFC Lombardia – ODV è strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.

6. La LIFC Lombardia – ODV sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.

7. La LIFC Lombardia – ODV ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali.

8. La LIFC Lombardia – ODV ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.

9. La LIFC Lombardia – ODV, in concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II
ASSOCIATI

ART. 5 – GLI ASSOCIATI

1. La LIFC Lombardia – ODV è costituita da Associati persone fisiche, che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto sia quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017; gli Associati devono inoltre recepire le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico LIFC ODV, adottato dalla LIFC Lombardia – ODV.

2. Sono Associati persone fisiche tutti coloro che abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

3. Tutti gli Associati della LIFC Lombardia – ODV sono Associati di LIFC ODV.

4. L'ammissione di un nuovo Associato, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. La quota associativa a carico degli Associati è annualmente sta-

bilita dal Consiglio Direttivo della LIFC ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera, la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato.

6. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC Lombardia – ODV con piena parità.

7. L'ammissione a LIFC Lombardia – ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

8. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega (nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 6), di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli Associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, nonché di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, eventualmente approvati, e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

10. Gli Associati e i volontari non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

11. In conformità alla normativa vigente, l'Associazione provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La decadenza dalla qualità di Associato avviene:

1. per decesso o per scioglimento della LIFC Lombardia – ODV;

2. per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima;

3. per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dai Regolamenti eventualmente approvati o dalla delibera attuativa del Consiglio Direttivo;

4. per dichiarazione di esclusione, deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati, per gravi motivi, tra i quali icomportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla LIFC Lombardia – ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa, e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati, e per altri gravi e comprovati motivi.

5. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'Associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti istituito presso la Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV entro 30 giorni dal ricevimento

della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

6. L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea generale degli Associati ("**Assemblea Generale**" o anche solo "**Assemblea**");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organismo di Controllo.

2. L'Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati Territoriali.

ART. 8 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

2. È convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta firmata almeno un decimo degli Associati o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima sia in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

a) avviso affisso in sede e/o bacheca *on line* dell'Associazione;

b) avviso diretto al domicilio di tutti gli Associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica).

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità o venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui

all'articolo 9, comma 3.

3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.

2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.

3. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.

4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

5. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ogni Associato, iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli aderenti all'Associazione, ha diritto a un voto. È ammesso il voto con delega: ogni Associato, oltre che se stesso, può rappresentare un massimo di due altri Associati, previa formale delega e, comunque, fatto salvo quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 2372 del codice civile. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati che non siano membri del Consiglio Direttivo.

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa, se ammesso e nei limiti previsti dalla legge.

8. Gli Associati minorenni, che intendono partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare esercente la potestà o dal tutore.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera sul programma di attività e sull'eventuale approvazione di Regolamenti dell'Associazione;
- delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto, qualora possibile ai sensi di legge;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva, sentito il parere dell'Organismo di Controllo, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- nomina l'Organismo di Controllo;
- delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle compe-

tenze dell'Assemblea Straordinaria, sottopostole dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

a. sulle modificazioni statutarie;

b. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie.

4. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli Associati, su designazione della maggioranza dei presenti.

5. Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.

6. Spetta al presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto tra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) membri, come deliberato dall'Assemblea e nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.

4. Non è ammesso il voto per delega.

5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6. É ammesso a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Organismo di Controllo, nonché, su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione Lombardia.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telegramma - posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.

4. Le riunioni dovranno essere indette almeno 4 (quattro) volte l'anno, preferibilmente ogni 3 (tre) mesi.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero de-

gli intervenuti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica, e ritenute valide, in questo caso, solo se approvate all'unanimità e ratificate con successivo verbale.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Lombardia - ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
a) dare esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie;
b) nominare, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie, nonché il Segretario e il Tesoriere che potranno essere anche estranei al Consiglio Direttivo;
c) eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) Consiglieri, di cui farà parte di diritto il Presidente, e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, eccetera, qualora richiesto;
e) approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
f) programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
g) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione - ove approvato - che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
h) deliberare sull'ammissione o il rifiuto (da motivare) alla domanda di adesione come Associato;
i) deliberare la decadenza dalla qualifica di Associato per recesso o decesso.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, ad Associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Associati e da consulenti esterni.

ARTICOLO 16 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il consigliere che

sarà assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo per 3 (tre) volte consecutive.

2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si cooptera il più giovane anagraficamente.

4. I membri così cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà di quelli eletti dall'Assemblea Generale, ovvero non vi siano soggetti da cooptare seguendo la procedura di cui sopra, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per decadenza;
- per esclusione, in caso: di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Lombardia - ODV o alla Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.

6. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti, istituito presso la Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV.

ART. 17 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.

3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria degli Associati, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente ap-

provati e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli Associati, che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente *pro-tempore* e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.
8. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vice Presidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuva il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi Associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale degli Associati.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali degli Associati, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre.
4. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno, corredato della relazione dell'Organismo di Controllo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

ART. 21 – ORGANISMO DI CONTROLLO

L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Articolo 30, comma 2 e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017. Se l'Organismo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve esser egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

L'Organismo di Controllo collegiale nomina al suo interno un Presidente.

L'Organismo di Controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabile;

2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4. può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organismo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

L'Organismo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 22 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC Lombardia – ODV sono costituiti da:

a. un fondo di dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000,00.=, che, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica; il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali;

b. quote associative;

c. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;

d. erogazioni liberali di Associati e di terzi;

e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbli-

che, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
f. contributi di organismi internazionali;
g. donazioni e lasciti testamentari;
h. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
i. rendite patrimoniali;
l. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario della LIFC Lombardia - ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I Bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede, ai sensi di legge, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. La LIFC Lombardia – ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs 117/2017.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento della LIFC Lombardia – ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del presente Statuto.
2. L'avviso dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento della LIFC Lombardia – ODV deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data della convocazione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS, di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge:
a. ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'articolo 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;
b. in mancanza di quanto previsto al comma 1 sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

F.ti Roncoroni Fabio - Enrico Mazzoletti Notaio.

***
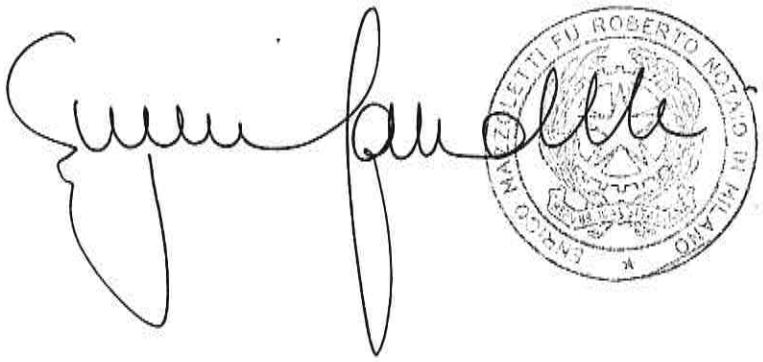
Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti.
Milano, 15 febbraio 2023.